



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. 12405

DETERMINAZIONE N. 272 DEL 07.07.2021

Oggetto: Servizio di brokeraggio e consulenza in campo assicurativo – DPI ed attrezzature sanitarie atte a contrastare il contagio da Covid 19 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016. CIG Z61322A773

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36 (Contratti sottosoglia), e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile” ed in particolare gli art. 24 e 25;
- VISTO il decreto dell’Assessore del personale n. 1E del 30.6.2020 che attribuisce l’incarico di Direttore generale della protezione civile all’ing. Antonio Pasquale Belloi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali, il predetto stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre 2020, sino al 31 gennaio 2021, sino al 30 aprile 2021 e, da ultimo, sino al 31 luglio 2021;
- VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che dispone, tra l’altro, che il Capo del Dipartimento della protezione civile provveda al coordinamento degli interventi per fronteggiare l’emergenza, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori anche mediante il ricorso a deroghe alla normativa vigente tra cui il D. Lgs. 50/2016;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono disciplinate la modalità di acquisizione dei DPI, l’apertura di contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori, ulteriori deroghe all’applicazione del D. Lgs. 50/2016, rispetto a quelle di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento OCDPC n. 638 del 22 febbraio 2020;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante “Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” in

2/8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA

PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

persona del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2020 n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", di modifica della L.R. 3/1989;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9 comma 2, L.R. n. 3/1989, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 9 del 9.3.2020, al fine di coordinare gli interventi per l'attuazione delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Regione provvede mediante ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020, n. 50/34 del 08.10.2020, n. 3/1 del 28.01.2021 e n. 15/8 del 23.04.2021 di proroga dell'efficacia della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020, al 31.01.2021, al 30.04.2021 e, da ultimo, sino al 31.07.2021;

VISTA l'ordinanza n. 10/2020 del Presidente della Regione Sardegna, in particolare l'articolo 2, con il quale il Direttore generale della protezione civile è delegato al coordinamento delle attività di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziare per l'emergenza in questione, nonché alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna;

DATO ATTO che nella struttura della Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese (CSPI), con sede in Cagliari, Viale Armando Diaz, 221, nei padiglioni B, C ed E, in comodato gratuito alla Protezione civile (contratto di comodato d'uso rep. 12 del 3.11.2020, addendum n. 1 del 15 marzo 2021, addendum n. 2 del 25.05.2021), sono depositati

3/8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Dispositivi di protezione Individuale ed attrezzature sanitarie provenienti dalla struttura commissariale, atte a contrastare il contagio da Covid 19, quali: mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3, calzari, sovrascarpe, tute, camici, cuffie copricapo, gel igienizzante, visiere, destinate agli operatori sanitari degli ospedali, delle RSA, ai TPL ed a diversi soggetti che, in caso di necessità e carenza ne facciano specifica richiesta;

CONSIDERATO che il numero di detti DPI ed attrezzature sanitarie ha subito nel corso del tempo un notevole incremento e che attualmente il valore di detti beni, considerate le oscillazioni dovute alle consegne giornaliere degli articoli ai soggetti destinatari, si aggira attorno ai 10.000.000,00 di euro;

RILEVATA la necessità di procedere ad una stima più precisa dei beni depositati presso la Fiera campionaria di Cagliari;

TENUTO CONTO l'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese (CSPI) ha assicurato i locali della fiera con una polizza che copre diversi rischi, quali incendio, allagamento ed altri, la quale, peraltro, non appare sufficiente a garantire dai rischi cui sono potenzialmente esposti i DPI e le attrezzature sanitarie presenti nei locali in comodato alla protezione civile;

CONSIDERATO che i suddetti dispositivi rappresentano uno strumento essenziale di contrasto per la diffusione dell'emergenza epidemiologica in corso;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla costituzione di apposita ed idonea copertura assicurativa per i beni suddetti;

ATTESO che, considerata l'entità dei beni, è necessario procedere con speditezza a porre in essere tutte le attività atte ad individuare una compagnia di assicurazione che possieda caratteristiche e competenze professionali idonee per la stipula della polizza suddetta;

CONSIDERATO che la struttura è carente di una figura professionale avente competenze necessarie, considerata anche la complessità della materia;

VISTA la candidatura presentata dal Broker dell'Impresa Galizia Alberto, acquisita al prot. n.11274 del 15 giugno 2021, che offre un servizio di supporto in materia assicurativa relativamente alla analisi dei costi, alla scelta di idonea compagnia assicurativa, oltre che un supporto nel caso di procedure di gara ad evidenza pubblica, mediante predisposizione del capitolato e del disciplinare di gara;

4/8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- DATO ATTO** che la percentuale percepita dal Broker si attesta al di sotto di euro 40.000,00, di cui all'articolo 36 (Contratti sotto soglia), del D.Lgs. 50/2016 (importo ora portato a 75.000,00 euro ai sensi del decreto semplificazioni, convertito in Legge 120/2020) e che pertanto si può procedere ad un affidamento diretto del servizio, i cui costi, peraltro, non gravano sull'amministrazione;
- VALUTATO** peraltro necessario determinare i compensi spettanti al broker, al fine di garantire il rispetto del principio dell'indebito arricchimento, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, a completo carico della compagnia di assicurazione, con le quali verranno stipulate le polizze, compensi che graveranno in percentuale sul premio annuo di assicurazione, mentre nessun costo verrà imputato all'amministrazione;
- VISTA** la nota prot. n. 11274 del 15 giugno 2021, con la quale l'impresa Galizia Alberto specifica nel dettaglio le caratteristiche del servizio offerto e indica la sua remunerazione nella percentuale del 10% a gravare sul premio assicurativo annuo al netto delle imposte;
- VISTE** le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 circa il possesso dei requisiti di ordine generale, acquisite al prot. n.11618 del 23 giugno 2021;
- DATO ATTO** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'articolo 36, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e non risultano esservi cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere all'affidamento del servizio in oggetto all'Impresa Galizia Alberto, iscritta al R.U.-I di cui al Dlgs. 7 settembre 2005, n. 209 con B000164140 del 27.07.2009, che garantisce un elevato grado di preparazione e professionalità in materia ed è certificata ISO Vision 9001:2015, fissando la remunerazione per tutta la durata dell'incarico nel 10%, percentuale applicata sui premi al netto delle imposte;
- PRESO ATTO** che l'attività del broker dovrà essere indirizzata ad effettuare una ricerca sul mercato di idonea compagnia di assicurazione che offra condizioni vantaggiose per l'amministrazione, oltre che un'attività di consulenza e supporto nel caso di gare d'appalto, attraverso la predisposizione di eventuali capitolati e disciplinari di gara;
- DATO ATTO** che la compagnia di Generali Assicurazione, su richiesta dell'amministrazione, ha presentato un preventivo, acquisito al prot. n.10387 del 27 maggio 2021, che prevede una

5/8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

polizza annuale di importo pari ad euro 15.000,00 (tasso applicato del 1,5000%) per un valore stimato dei beni da assicurare pari ad euro 10.000.000,00 e che pertanto un'eventuale polizza assicurativa avente ad oggetto i DPI e le attrezzature suddette, alle medesime condizioni, non potrà avere costi superiori all'importo offerto da Generali Assicurazione, fermo restando che è necessario comunque procedere ad una preliminare stima dei beni oggetto di assicurazione;

DATO ATTO inoltre, di quanto previsto dall'articolo 3 della citata OCDPC 639/2020 che dispone l'apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori *“Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018”*;

DATO ATTO che il Direttore generale della protezione civile, per gli effetti del combinato disposto di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna, anche per le attività di soggetto attuatore ex art. 1 OCDPC 630/2020, ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività nel settore della sanità e alla gestione della apposita contabilità speciale intestata n. 6197 allo stesso Presidente;

TENUTO CONTO che in data 24.03.2020 la Banca d'Italia ha proceduto all'apertura della Contabilità speciale n. 6197, intestata al “PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-639-20” (OCDPC n. 630 del 3.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020);

PRESO ATTO che i costi della polizza per la copertura assicurativa dei DPI e delle attrezzature sanitarie depositate presso il CSPI, dovranno gravare sulla Contabilità speciale n. 6197, intestata al “PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA-S.A.O.630-639-20”;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio della contabilità speciale n. 6197 di cui sopra;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

CONSIDERATO pertanto, che il presente provvedimento è di pertinenza del Direttore generale della protezione civile;

DETERMINA:

- Art. 1 di affidare il servizio di brokeraggio all'impresa: Galizia Alberto, sede legale Cagliari, Viale Regina Margherita, n. 6, P.IVA 02378040923;
- Art. 2 la validità dell'incarico decorre dalla data della sottoscrizione della lettera contratto fino all'integrale adempimento, da parte del Contraente, di tutte le obbligazioni contrattuali, e quindi, in ogni caso fino alla scadenza della polizza oggetto dell'incarico indirizzato a fornire consulenza e supporto completo in materia assicurativa relativamente alla stipula di una polizza per i DPI e le attrezzature sanitarie atte a contrastare il contagio da Covid 19 e depositate presso la struttura fieristica di Cagliari;
- Art. 3 di dare atto che una polizza rischi avente ad oggetto i DPI e le attrezzature sanitarie depositate presso la Fiera di Cagliari, Centro Servizi per le Imprese (CSPI), Viale Diaz, 221 padiglioni B, C ed E non potrà avere costi superiori, a parità di condizioni, rispetto a quelli offerti da Generali Assicurazioni, preventivo acquisito al prot. n.10387 del 27 maggio 2021;
- Art. 4 di approvare lo schema della lettera contratto, allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, da notificare all'affidataria unitamente all'atto principale;
- Art. 5 di dare atto che l'Amministrazione non è vincolata in alcun modo alla stipula della polizza assicurativa per i beni (DPI e attrezzature sanitarie depositati presso i padiglioni B, C e D della Fiera di Cagliari, in comodato gratuito dal CSPI) e che le proposte del broker non sono vincolanti per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- Art. 6 di dare atto altresì che il contratto con il Broker si considererà risolto automaticamente di diritto nel caso in cui prima della stipula con la compagnia assicuratrice non venga prorogato il contratto di comodato d'uso con il l'Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese (CSPI) relativo ai Padiglioni B, C ed E della Fiera di Cagliari, Viale Diaz 221 – in cui si trovano i beni oggetto di assicurazione.

7/8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- Art. 5 la responsabilità del presente procedimento è in capo al Direttore generale Antonio Pasquale Belloi;
- Art. 6 di dare idonea pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 (D.lgs. 33/2013);
- Art. 7 di trasmettere la presente determinazione all'Assessore della difesa dell'ambiente ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

**Il Direttore generale
Coordinatore emergenza
ex ord. Presidente n.10/2020**

F.to Antonio Pasquale Belloi